


TRIBUNALE DI ROMA

INPGI



Ufficio Legale

SEZIONE LAVORO PRIMO GRADO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, D.ssa Maria Delle Donne, quale giudice del lavoro, nella causa iscritta al n. 211954/05 R.G.

TRA

EDIPI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via L.Lilio n. 65 presso lo studio dell'Avv. V.Mozzi che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con gli Avv.ti Pietro, Claudio e Andrea Zambiano del Foro di Milano per procura in atti;

E

IN.P.G.I., ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza 35, rappresentato e difeso dall'Avv. G.Sulas per procura in atti;

All'udienza del giorno 14.6.06 ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

condanna la società opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite che si

liquidano in Euro 1.000,00, oltre IVA e CAP come per legge.

~~IL GIUDICE~~

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole dall'INPGI per il pagamento della somma di Euro 28.996,99 a titolo di contributi assicurativi omessi e sanzioni civili afferenti il giornalista

... e relativi al periodo 1.01./12.02, chiedendo – previa sospensione ex art. 649 C.P.C. – revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto.

A fondamento della proposta opposizione deduceva l'insussistenza di un rapporto di lavoro di natura giornalistica nonché l'illegittimità e/o invalidità del provvedimento di retrodatazione d'ufficio dell'iscrizione al Registro dei Praticanti.

Si costituiva l'INPGI, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

Accolta l'istanza ex art. 649 C.P.C., veniva ammessa ed espletata prova per testi.

La causa, all'odierna udienza - preceduta da note illustrative autorizzate - veniva discussa e decisa come da separato dispositivo di cui si dava lettura.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e, pertanto, va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Va preliminarmente evidenziato che a seguito di proposta opposizione avverso decreto ingiuntivo non vi è mera impugnativa del provvedimento monitorio, ma si instaura un ordinario giudizio di cognizione piena, con conseguente onere a carico del giudicante di esaminare la controversia con riferimento a tutte le ragioni di diritto e di fatto dedotte dalle parti, non potendosi quindi limitare a verificare la sola legittimità formale e sostanziale dell'ingiunzione, avverso la quale, peraltro, parte opponente ha mosso eccezioni di tal specie.

Orbene, la vicenda per cui è processo trae origine: a) dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra la odierna opponente ed il giornalista ; b) dalla delibera di iscrizione

del \_\_\_\_\_ nel registro dei Praticanti espressa dall'ordine dei giornalisti della lombardia in data 23.6.03 e con retrodatazione al 1.6.01 fino al 31.12.02; c) dalla denuncia presentata in data 2.10.03 dal \_\_\_\_\_ presso l'INPS per il recupero dei contributi omessi; d) dall' diffida INPGI in base alla quale è stato contestato alla EDIPI il mancato versamento contributivo per la posizione del \_\_\_\_\_ .  
Ebbene , il verbale di accertamento, redatto dai funzionari ispettivi , costituisce atto fornito di pubblica fede per quanto il funzionario attesta essere avvenuto in sua presenza o essergli stato dichiarato (v. artt. 2700 C.C. e 185 C.P.C.); ne consegue che tale atto fa piena prova , fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il P.U. attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre , per dimostrare che le deduzioni e le valutazioni tratte dal P.U. o che le stesse dichiarazioni effettivamente rese dalle parti non rispondevano a verità, l'interessato può offrire qualunque mezzo di prova.

E' consolidato, poi, il principio secondo il quale, in sede monitoria, la parte attrice – oggi opposta – è gravata dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 comma 1 C.C.

Ebbene, nella fattispecie l'INPGI fornito il detto riscontro circa i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda monitoria.

Quanto, infatti, alla questione preliminare, ritiene il giudice di condividere l'orientamento già espresso presso questo Ufficio in altre pronunce relative a questioni analoghe ed i cui principi possono di seguito così riassumersi:

- L'art. 1 del regolamento di previdenza approvato con DM 1.1.53 prevede che "ai fini della attuazione delle forme di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1 L. 1564/51 e dell'art. 3 Statuto Istituto Nazionale Previdenza dei Giornalisti Italiani ... sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto medesimo i giornalisti professionisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di Lavoro Giornalistico o che comunque compori prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della l. 69/63";

- A sua volta l'art. 26 l. 67/87 ha ampliato la competenza istituzionale dell'INPGI estendendola anche ai "...giornalisti praticanti di cui all'art. 33 l. 69/93".
- In presenza dell'iscrizione nell'apposito Albo o registro tenuto dall'Ordine professionale e del carattere subordinato/giornalistico del rapporto di lavoro, l'INPGI ha diritto al versamento dei relativi contributi con decorrenza dalla data dell'iscrizione, stante anche la natura costitutiva dei provvedimenti di iscrizione all'albo dei professionisti nonché l'idoneità del relativo accertamento ad avere efficacia retroattiva (v. per tutte Cass. n. 3145/93);
- La documentazione in atti comprova la natura giornalistica del rapporto in questione, peraltro non contestata da parte opponente, sicché tale elemento della vicenda è ormai acquisito al giudizio (v. Cass. S.U. n. 761/02).

\*\*\*\*\*

Tenuto conto, però, delle doglianze formulate da parte opponente, in ordine alla legittimità di tale provvedimento, deve osservarsi quanto segue.

Parte datoriale non è di certo legittimata ad impugnare il detto provvedimento di iscrizione: ciò non preclude, però, l'accertamento – pure richiesto nel corpo dell'atto in opposizione – dell'effettiva natura dell'attività svolta dal lavoratore sotto il profilo del regime di subordinazione (v. Cass. N. 3716/97; Cass. N. 536/93).

Di qui l'espletata prova per testi, alla luce della quale la subordinata dell'attività svolta dal ha trovato piena conferma.

Ebbene, dalle dichiarazioni rese dai testi emerge – con tranquillante certezza – che il redigeva "pezzi" per la rivista "Azienda Banca" sulla base delle indicazioni del Direttore inerenti sia gli argomenti che i tempi di realizzazione.

Risulta, anche, che esisteva una redazione di giornalisti che si riuniva mensilmente, stante la cadenza pure mensile della rivista stessa e che a tali riunioni partecipava pure il

Quest'ultimo, poi, certamente – secondo l'univoca indicazione dei testi – aveva a disposizione una postazione di lavoro con mezzi e strumenti messi a disposizione dalla società qui opponente in una stanza di lavoro c.d. "open space".

La teste – attualmente dipendente della società opponente – ha precisato che il redigeva gli articoli e che poi il direttore lo correggeva e lo titolava, passando poi il lavoro ai grafici che operavano secondo la "gabbia grafica" alla quale erano pure loro vincolati.

In ordine, poi, alla presenza del ricorrente, la continuità o meno pare davvero irrilevante: la discontinuità – infatti – non pare dipendesse da esigenze del giornalista, quanto piuttosto da esigenze organizzative della società opponente.

E' sufficiente, al riguardo, ricordare che il veniva "accreditato" per la partecipazione a convegni o altre manifestazioni esterne, con la conseguenza che tali esigenze venivano a lui indicate dall'azienda e non erano proprie.

\*\*\*\*\*

Giova, a questo punto, ricordare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, lo stabile inserimento nell'organizzazione datoriale consiste nel fatto che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative con carattere di "continuità" in funzione delle esigenze "anche variabili" di quest'ultimo.

Se questa è l'essenza della subordinazione è evidente che lo stesso orario di lavoro può rilevare solo come "indice" di una simile situazione di fatto, mentre ogni disquisizione circa l'"assiduità" dell'esercizio del potere direttivo diviene irrilevante ove si consideri che vi sono mansioni che richiedono e consentono le sole " direttive programmatiche".

Giova, inoltre, ricordare che la natura del rapporto va accertata in concreto alla luce della relativa "attuazione" ( ad es Cass 7885 del 22/8/97 e Cass. 3603 del 7/4/98 ) e che del tutto secondario è il peso che nella relativa indagine può essere attribuito ad elementi come il "sistema di retribuzione" o il c.d. " nomen iuris" ( ad es Cass n. 5332 del 17/6/96 e soprattutto Cass. Sez. Un. n. 61 del 13/2/99).

Pertanto si deve guardare alla formale volontà delle parti solo se le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lasciano margini di ambiguità e di incertezza ( ad es. Cass. n. 7931 del 9/6/2000 ).

Va, inoltre, evidenziato, sempre secondo la giurisprudenza della S.C., che l'esistenza dell'esercizio di potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia (Cass. 3674 del 27/3/2000).

Nel caso in esame, le modalità di svolgimento della prestazione risultano incompatibili con il regime di autonomia pur tenendo conto della peculiarità della prestazione giornalistica e del carattere c.d. "attenuato" del regime di subordinazione in tale contesto lavorativo.

Il regime della subordinazione, nel caso in esame, è evincibile da una serie di elementi sintomatici :

- 1) Vi è stata continuità nello svolgimento delle mansioni sin dall'inizio e per tutta la durata del rapporto;
- 2) Vi sono stati versamenti del compenso pattuito, calcolato in maniera fissa predeterminata, con versamento in rate mensili, commisurato non ad un risultato bensì all'impegno delle energie lavorative del , il quale – infatti – non veniva pagato in base ai "pezzi" redatti, ma in maniera – appunto – fissa e predeterminata, senza alcun minimo rischio imprenditoriale;
- 3) Sussistono direttive e controlli, operati dal direttore , per il quale la società opponente ha rinunciato all'escussione quale persona informata;
- 4) Vi era un coordinamento dell'attività lavorativa del ricorrente rispetto all'assetto organizzativo aziendale: la resistente necessitava in maniera stabile del , utilizzandolo in maniera fissa nella redazione, ove veniva assegnato dal ricorrente l'argomento e concordato il tempo di realizzazione, adeguato alla cadenza mensile della rivista;
- 5) Il lavoro veniva eseguito all'interno dell'azienda opponente , con il materiale e le attrezzature proprie della società , sicché per il giornalista tale lavoro non comportava alcun rischio economico;

6) Risulta, peraltro, una situazione di "esclusiva": non risultano, infatti, altri impegni in capo al  
per tale periodo e comunque non risulta che vi sia mai stato rifiuto nella  
collaborazione;

7) Ulteriori elementi di convincimento possono dedursi dal fatto che non risulta né allegato né  
provato che il                    abbia mai potuto rifiutare effettivamente il lavoro presso la EDIPI  
con le modalità da questa indicate;

Dunque, nella fattispecie, è possibile affermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in  
base ad una valutazione globale di una pluralità di indizi come sopra evidenziati (Cass. N. 5508 del  
18.3.04).

\*\*\*\*\*

Lo stesso                    - le cui dichiarazioni ben possono essere utilizzate (benché interessata di fatto alla  
vicenda) ex artt. 421 C.P.C. e 116 C.P.C. unitamente agli altri elementi probatori acquisiti - ha  
confermato di aver eseguito gli articoli con le modalità sopra evidenziate.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'opposizione va respinta, con conseguente conferma del  
decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Questi i motivi del retroscritto dispositivo.

Roma li 14.6.06

IL GIUDICE